1. Una decisione sul rimborso di spese finanziate dal FEAOG non esige una motivazione dettagliata qualora il governo interessato sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione e conosca quindi i motivi per cui la Commissione ritiene di non dover imputare al FEAOG la somma controversa.

2. Il fatto che l'art. 14, n. 1, del regolamento n. 1035/72 non stabilisca un termine per il pagamento degli aiuti di avviamento che possono essere concessi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli non osta a che la Commissione, esercitando i poteri conferitile nell'ambito dell'amministrazione del FEAOG, fissi un tale termine, affinché questi aiuti rispondano allo scopo di aiuto all'avviamento loro assegnato, purché essa agisca attraverso istruzioni generali stabilite previa consultazione degli interessati ed a questi tempestivamente comunicate.

   Una volta stabilito il termine, breve ma tuttavia ragionevole e non arbitrario, atto a perseguire lo scopo della regolamentazione comunitaria, le amministrazioni nazionali debbono rispettarlo, in forza del principio di leale collaborazione con l'amministrazione comunitaria sancito dall'art. 5 del trattato CEE, per assicurare la corretta attuazione del diritto comunitario nell'interesse degli operatori economici di cui si tratta.

3. Nell'ambito del finanziamento da parte del FEAOG di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, in forza del regolamento n. 1035/72, la decisione di uno Stato membro di procedere ad un formale riconoscimento di diritto interno delle organizzazioni interessate, da parte delle autorità nazionali, mediante iscrizione delle organizzazioni riconosciute in un registro, non può influire sull'applicazione del diritto comunitario.

4. Uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni dell'ordinamento nazionale per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti dal diritto comunitario.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nella causa 14/88 *

I — Contesto giuridico ed esposizione dei fatti

Il regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1) prevede all'art. 13 la costituzione, su iniziativa dei produttori di ortofrutticoli, di organizzazioni di produttori finalizzate allo scopo:

* Lingua processuale: l'italiano.

— di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione per uno o più prodotti previsti dal regolamento;

— di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici appropriati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in causa;

ed implicanti per i produttori associati l'obbligo:

— di vendere, per il tramite dell'organizzazione di produttori, tutta la produzione relativa al prodotto o ai prodotti per il quale o per i quali hanno aderito all'organizzazione, questa potendo tuttavia esentarli da tale obbligo per determinate quantità;

— di applicare, in materia di produzione e commercializzazione, le norme adottate dall'organizzazione per migliorare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato.

In forza dell'art. 14, n. 1, di detto regolamento, gli Stati membri possono accordare alle organizzazioni di produttori, nei tre anni successivi alla data della loro costituzione, aiuti destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento, purché tali organizzazioni offrano una garanzia sufficiente quanto alla durata ed efficacia della loro azione.

L'art. 36, n. 2, del medesimo regolamento dispone che gli aiuti concessi dagli Stati membri conformemente all'art. 14, n. 1, sono rimborsati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: « FEAOG »), sezione « orientamento », fino a concorrenza del 50% del loro importo.

Ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 11 marzo 1969, n. 449, relativo al rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli (GU L 61, pag. 2), la Commissione prende una decisione in merito alle domande di rimborso previa consultazione del comitato del Fondo. Detto regolamento ha stabilito condizioni e modalità di rimborso da parte del FEAOG, sezione « orientamento », degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori secondo quanto disposto dall'art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio 25 ottobre 1966, n. 159, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 192, pag. 3286), norma testualmente riprodotta nel citato art. 14, n. 1.

Poiché l'esperienza aveva dimostrato che in vari Stati membri, fra cui l'Italia, gli aiuti venivano erogati ben al di là dei tre anni dalla costituzione delle singole organizzazioni di produttori, la Commissione redigeva, in data 13 dicembre 1977, un documento di lavoro n. 3949/VI/77, con il quale si richiamava l'attenzione degli Stati membri sugli inconvenienti del versamento degli aiuti oltre i tre anni successivi alla costituzione delle organizzazioni e si ricordava loro che « tali aiuti, per essere ammessi a rimborso da parte del FEAOG, sezione « orientamento », devono essere accordati

nel corso dei tre anni che seguono la costituzione di un'organizzazione ». Essa precisava inoltre che detto richiamo andava inteso nel senso che la domanda di aiuto doveva essere presentata durante tale periodo di tre anni e che lo Stato membro doveva adoperarsi al fine di concedere l'aiuto entro lo stesso termine per rispettare il suo scopo di aiuto di avviamento e che i servizi del FEAOG avrebbero applicato rigidamente detta condizione a partire dal prossimo esame di domande di rimborso.

Con lettera 27 maggio 1980, il Ministero italiano dell'agricoltura e delle foreste segnalava alla Commissione le difficoltà incontrate in Italia per rispettare detto termine di tre anni, specialmente per quanto riguardava il versamento dell'aiuto per il terzo anno, e faceva presente che i regolamenti comunitari non prevedevano nessuna scadenza precisa per il pagamento degli aiuti né sanzioni da applicare in caso di inosservanza del termine. Esso, inoltre, esprimeva il parere secondo il quale, poiché soltanto dall'atto di riconoscimento poteva essere provato che un'associazione di produttori ortofrutticoli adempie le condizioni previste dal regolamento n. 1035/72, si doveva prendere come data d'inizio di detto periodo, anziché la data di costituzione dell'associazione, la data di riconoscimento, come è previsto per le associazioni di produttori di tutti gli altri settori della produzione agricola.

Con nota 30 luglio 1980, la Commissione riconosceva l'opportunità di considerare come data d'inizio del termine quella del riconoscimento. Onde tener conto delle difficoltà incontrate in Italia e in altri Stati membri per l'osservanza di detto termine, la Commissione precisava tuttavia che a partire dal 1981 i rimborsi sarebbero stati ammessi solo a condizione che nel corso dei tre anni successivi alla data di costituzione avessero avuto luogo la concessione e il pagamento degli aiuti per i primi due anni di funzionamento e che la concessione e il pagamento degli aiuti per il terzo anno di funzionamento avvenissero entro e non oltre il quarto anno dalla data di costituzione, ma che, in via eccezionale, avrebbe ammesso al rimborso i pagamenti eseguiti fino al 1980, anche se tardivi rispetto a tali nuovi termini.

Durante il 1984, l'Italia versava a varie organizzazioni di produttori italiani un importo di 5 870 764 800 LIT a titolo di aiuti ex art. 14, n. 1, del regolamento n. 1035/72 e con lettera 12 dicembre 1985 domandava alla Commissione il rimborso del 50% di detto importo, cioè 2 935 382 400 LIT.

In risposta a detta domanda di rimborso, la Commissione informava il Ministero italiano dell'agricoltura, con lettera 3 giugno 1986, che, conformemente a quanto indicato nella sua nota 30 luglio 1980 in merito ai termini da essa ritenuti ragionevoli, doveva rifiutare per inosservanza di detti termini il rimborso del 50% previsto dalla regolamentazione comunitaria, in 27 casi sui 32 presentati.

Con lettera 18 luglio 1986, il Ministero italiano dell'agricoltura chiedeva alla Commissione di riconsiderare la sua posizione e di voler ammettere al rimborso tutte le istanze presentate. A tal fine, esso faceva valere in via principale quanto segue:

— il periodo di tre anni previsto dall'art. 14 del regolamento n. 1035/72 non sembrava potesse essere considerato come

termine di decadenza, in particolare perché il testo della norma utilizzava le diciture « possono accordare » e non « possono versare » e perché non v'era alcuna espressione indicante una scadenza;

— il legislatore comunitario al n. 1 bis dell'art. 14, inserito nel regolamento n. 1035/72 dal regolamento del Consiglio 30 maggio 1978, n. 1154 (GU L 144, pag. 5), considerava aiuti di avviamento quelli concessi per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione, periodo confermato dal regolamento del Consiglio 14 novembre 1983, n. 3284, che modifica il citato regolamento n. 1035/72 (GU L 325, pag. 1), il quale, all'art. 3, n. 2, lett. b), precisa che « l'aiuto è versato in frazioni annue durante un periodo massimo di cinque anni dopo la data del riconoscimento »;

— s'era dovuto differire il pagamento in quanto erano in corso indagini conoscitive promosse dalla Commissione sulle organizzazioni di produttori;

— l'istruttoria di tutte le pratiche era completata nel 1981, ma nell'apposito capitolo del bilancio italiano mancavano i fondi per poter procedere all'effettivo pagamento, fondi stanziati in bilancio con DPR 29 dicembre 1983 e disponibili il 29 marzo 1984, data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale italiana.

La Commissione confermava il proprio punto di vista sull'applicazione dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 1035/72 con lettera 23 ottobre 1986. Dopo nuove contestazioni del Ministero italiano espresse con lettere 21 febbraio e 9 aprile 1987, essa chiudeva definitivamente lo scambio di vedute con due note, n. 53.941, del 20 marzo 1987, e n. 61.000, del 17 luglio 1987, che hanno preceduto la decisione 5 novembre 1987 oggetto del presente ricorso.

In queste due note, la Commissione confermava la propria posizione in base alla quale i termini indicati nella sua nota 30 luglio 1980, anche se non previsti esplicitamente dal regolamento n. 1035/72, trovavano fondamento nell'art. 14, n. 1, ai sensi del quale gli aiuti alle organizzazioni di produttori « sono destinati ad incoraggiarne la costituzione e ad agevolarne il funzionamento », di guisa che non poteva più costituire un aiuto di avviamento un aiuto pagato dopo quattro anni.

Con detta decisione, la Commissione fissava in 700 924 892 LIT la quota del 50% a carico del FEAOG, sezione « orientamento », in riferimento all'aiuto di 1 401 849 734 LIT versato dall'Italia alle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli nel 1984, importo stabilito sulla base dei criteri comunicati all'Italia con nota n. 61.000 del 17 luglio 1987 e considerato dalla Commissione come il solo concesso in conformità dell'art. 14, n. 1.

II — Procedimento scritto e conclusioni delle parti

Il ricorso della Repubblica italiana è stato registrato nella cancelleria della Corte il 14 gennaio 1988.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, il

18 gennaio 1989, di passare alla fase orale senza provvedimenti istruttori preliminari. Tuttavia, essa ha invitato la Commissione e il governo italiano a rispondere per iscritto a taluni quesiti; si è ottemperato a detto invito entro i termini impartiti.

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

— annullare, per i motivi indicati nell'atto introduttivo, la decisione COM(87) 2027 della Commissione del 5 novembre 1987, nella parte in cui esclude dal rimborso da parte del FEAOG, sezione « orientamento », la maggior somma richiesta dall'Italia;

— condannare la convenuta alle spese.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso proposto dal governo della Repubblica italiana e confermare la validità e la legittimità dell'impugnata decisione del 5 novembre 1987;

— condannare la ricorrente alle spese di giudizio.

III — Sintesi dei mezzi e argomenti delle parti

1. *La motivazione della decisione*

Il *governo italiano* sostiene che la decisione impugnata è manifestamente viziata da difetto di motivazione, in quanto non precisa le ragioni per le quali è stato fissato il rimborso in sole 700 924 892 LIT anziché in 2 935 382 440 LIT, come richiesto dalle autorità italiane, e non fa addirittura alcun cenno di detta maggiore richiesta.

Al riguardo esso ritiene che, sebbene la Commissione abbia precisato nel quinto « considerando » che « l'importo è stato determinato in particolare con i criteri comunicati all'Italia con la nota della Commissione n. 61.000 del 17 luglio 1987 », nella fattispecie una motivazione per relazione non è sufficiente e, anche qualora lo fosse, detta nota non soddisfa l'onere della motivazione poiché giustifica la riduzione apportata alla richiesta di rimborso delle autorità italiane, con una motivazione, priva di qualsiasi fondamento, consistente nel ritardo delle autorità italiane nel versamento dell'aiuto alle organizzazioni di produttori.

La *Commissione* ribatte che il penultimo « considerando » della decisione impugnata si riferisce espressamente alla nota della Commissione n. 61.000 del 17 luglio 1987 che, concludendo una nutrita corrispondenza fra la Commissione e il Ministero italiano dell'agricoltura durata oltre sette anni, aveva precisato definitivamente la posizione della Commissione prima dell'adozione della decisione medesima.

Richiamandosi alle sentenze della Corte 14 gennaio 1981 (Repubblica federale di Germania/Commissione, causa 819/79, Racc. pag. 36, punti 20 e 21 della motivazione), e 16 maggio 1984 (Eisen und Metall AG/ Commissione, causa 9/83, Racc. pag. 2071, 2085, punto 29 della motivazione), ove la Corte aveva ritenuto sufficiente una motiva-

zione laconica anche « per relazione » qualora il destinatario della decisione fosse stato previamente informato del ragionamento sul quale essa era basata, la Commissione ritiene che, poiché il Ministero italiano dell'agricoltura è stato direttamente coinvolto in una lunga polemica con la Commissione, durata diversi anni, sia chiaro che alla fattispecie della presente causa deve applicarsi detta giurisprudenza e che la decisione impugnata deve ritenersi correttamente motivata.

Nella memoria di replica, il governo italiano sottolinea che a suo parere il richiamo della Commissione alla consolidata giurisprudenza della Corte in tema di difetto di motivazione non è pertinente, poiché le emergenze del processo di elaborazione della decisione in contraddittorio fra autorità comunitarie e autorità italiane non hanno avuto esatto riscontro nella decisione impugnata.

2. *Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 36 del regolamento n. 1035/72 in relazione al regolamento n. 449/69*

Il *governo italiano* afferma che nessun termine per il pagamento (ovverossia « concessione ») è previsto, né esplicitamente né implicitamente, dalla regolamentazione comunitaria che si limita a prescrivere che il « pagamento » avviene per i primi tre anni dalla costituzione delle organizzazioni, per incoraggiarne la costituzione ed agevolarne il funzionamento.

Poiché il citato art. 14, n. 1, non parlava di primo funzionamento o di avviamento, ma soltanto di funzionamento, esso ritiene che l'aiuto non sia finalizzato al solo avviamento, perciò non v'è alcuna necessità assolutamente imperativa di collegare l'aiuto esclusivamente all'avviamento dell'organizzazione né alcuna ragione di considerare il pagamento efficace solo se effettuato entro gli stretti termini indicati dalla Commissione.

A suo parere, il periodo triennale vale solo come riferimento per la determinazione dell'ammontare del contributo. Esso non costituisce il lasso di tempo entro il quale il pagamento deve intervenire.

Esso aggiunge che, pur essendo opportuno che il pagamento sia effettuato il più rapidamente possibile per agevolare l'esistenza dell'organizzazione nella fase iniziale, ciò non significa che debba avvenire nel triennio, essendo certamente idoneo a raggiungere lo scopo della regolamentazione comunitaria anche un pagamento successivo.

Esso conclude che la Commissione, imponendo la rigida osservanza di un termine di pagamento non previsto dalla norma comunitaria, ha inesattamente interpretato e applicato detta norma.

La *Commissione* fa valere, in via principale, che l'esame della corrispondenza scambiata fra le parti rivela che la Commissione si è sempre riferita alla necessità di osservare il termine triennale non perché obbligatoriamente imposto dalla regolamentazione comunitaria come termine perentorio, bensì perché tale osservanza costituisce il solo modo per consentire di realizzare le finalità perseguite dal citato art. 14, n. 1.

A suo parere, infatti, gli aiuti contemplati da detta norma sono destinati ad incoraggiare la costituzione e ad agevolare il primo funzionamento di organizzazioni di produttori,

alla duplice condizione che esse presentino una garanzia sufficiente quanto alla durata e all'efficacia della loro azione. Essa ritiene evidente che in un settore agricolo ove notoriamente non vi è ampia disponibilità di capitali, a maggior ragione in un paese come l'Italia ove il tasso d'inflazione è stato elevatissimo negli anni a cui si riferiscono i fatti, l'efficacia degli aiuti sia direttamente proporzionale alla rapidità con cui essi vengono « concessi ». Il termine triennale entro il quale l'erogazione deve avvenire costituisce dunque a suo avviso un periodo limite oltre il quale l'aiuto non consentirebbe di realizzare le finalità perseguite.

La Commissione sottolinea inoltre che, onde venire incontro alle difficoltà prospettate dal Ministero italiano dell'agricoltura, essa ha accettato che gli aiuti venissero versati nel quarto anno dopo la costituzione dell'organizzazione, quanto alla richiesta di pagamento della terza rata presentata alla scadenza del terzo anno, e che il termine di decorrenza iniziale fosse quello della data di riconoscimento dell'organizzazione anziché della sua costituzione.

Per il resto essa fa valere che è inconcepibile considerare un aiuto per la costituzione e il primo funzionamento un aiuto corrisposto dopo sei, sette o otto anni dopo la costituzione di queste organizzazioni.

Essa ritiene che un termine così ampio non possa giustificarsi nemmeno alla luce del principio del termine ragionevole che gli Stati membri e le istituzioni sono tenuti a rispettare, secondo la giurisprudenza della Corte (in particolare, sentenze 3 marzo 1982, Alpha Steel, causa 14/81, Racc. pag. 749, e 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor, cause riunite da 205/82 a 215/82, Racc. pag. 2633). A suo avviso, è difatti evidente che un tale termine non può in alcun modo essere considerato un termine ragionevole.

La Commissione ritiene inoltre che gli Stati membri hanno dovuto accettare le sue disposizioni comunicate col documento di lavoro 13 dicembre 1977. Essa non poteva dunque accogliere le richieste italiane senza venir meno al principio della parità di trattamento:

— fra gli Stati membri, come disposto dal diritto comunitario e precisato dalla sentenza 27 maggio 1981, Essevi e Carlo Salengo (cause riunite 142/80 e 143/80, Racc. pag. 1413), quanto all'osservanza dei termini stabiliti per tutti gli Stati membri,

— fra operatori dei diversi Stati membri, come interpretato dalla sentenza 27 febbraio 1985, Repubblica italiana/Commissione (causa 56/83, Racc. pag. 703, 713, punto 31 della motivazione), quanto alle condizioni per il riconoscimento delle spese a carico del FEAOG.

In merito a ciò, il *governo italiano* ha precisato nella memoria di replica che la necessità di assicurare una uguale soluzione in tutti gli Stati membri non è pertinente, poiché comunque le autorità italiane avevano segnalato peculiarità di fatto che potevano giustificare una soluzione differenziata.

3. *Eccesso di potere*

Il *governo italiano* contesta altresì alla Commissione di aver commesso eccesso di potere consistente, a suo dire, nell'aver esercitato, all'atto della fissazione dei termini di paga-

mento, un potere non attribuitole da alcun'altra norma, a parte il citato art. 14, n. 1, da essa in tal senso inesattamente interpretato.

Esso aggiunge che, al riguardo, la posizione della Commissione è illogica, il che dimostra l'arbitrarietà della determinazione del termine di pagamento, qualora si consideri che essa aveva ammesso che gli aiuti relativi al terzo anno potevano legittimamente essere pagati prima della fine del quarto anno, termine non previsto dal summenzionato art. 14, n. 1, e che ha fatto decorrere detto termine dal riconoscimento delle organizzazioni e non dalla loro costituzione, interpretando dunque liberamente detta norma.

Il governo italiano sottolinea poi che le autorità italiane avevano segnalato alla Commissione due circostanze che, a loro parere, giustificavano ampiamente il ritardo nel pagamento, circostanze rilevanti e da prendere in considerazione perfino in presenza di un eventuale termine perentorio:

— in primo luogo, il fatto che alcune associazioni fossero sottoposte a indagine conoscitiva della Commissione conclusa nel 1981 e che per le altre si fosse resa necessaria un'ulteriore verifica a livello nazionale, alla luce dei risultati di detta indagine, onde accertare se le organizzazioni offrivano una « garanzia sufficiente quanto alla durata e all'efficacia della loro azione », sul quale punto la Commissione nulla aveva replicato;

— in secondo luogo, le difficoltà di pagamento sopraggiunte a causa di indisponibilità di fondi.

Il governo italiano fa ancora valere, in estremo subordine, che nella decisione impugnata la Commissione ha fatto decorrere il termine dalla « costituzione » delle organizzazioni e non dal loro « riconoscimento », in contrasto con quanto da essa precisato nella summenzionata nota 30 luglio 1980 (e poi confermato in sede di controricorso). Esso sottolinea che l'importo di 700 924 892 LIT di cui alla decisione impugnata era stato calcolato sulla base di un termine decorrente dalla costituzione delle organizzazioni e non dal loro riconoscimento, mentre se la Commissione fosse partita dalla data del riconoscimento la somma suddetta sarebbe risultata più elevata di 158 524 000 LIT.

In questi limiti il ricorso dovrebbe quindi essere accolto.

La *Commissione* risponde che, da quanto è dato capire, con questo motivo di ricorso il governo italiano le rimprovera:

a) di non aver tenuto conto delle difficoltà amministrative interne incontrate dal governo italiano,

b) di aver fissato in modo arbitrario i termini di decorrenza per l'erogazione degli aiuti,

c) di non voler assumere a carico del FEAOG spese che essa aveva in precedenza legittimato con le sue dichiarazioni,

e che, se queste sono le accuse che le sono mosse sotto il profilo dell'eccesso di potere, appare facile la loro confutazione.

Quanto alle difficoltà amministrative interne, la Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte secondo la quale uno Stato membro non può invocare carenze amministrative interne per giustificare la non corretta applicazione del diritto comunitario all'interno del proprio ordinamento (sentenze 2 dicembre 1980 e 17 dicembre 1981, Commissione/Repubblica italiana, causa 43/80 e cause riunite 30 a 34/81, Racc. 1980, rispettivamente pagg. 3643, 3648, punto 14 della motivazione, e Racc. 1981, pagg. 3379, 3384, punto 4 della motivazione). Essa ritiene che, poiché il governo italiano era stato informato della posizione della Commissione fin dal dicembre 1977, ad esso incombesse l'onere di mettere in atto tempestivamente procedure idonee a dare attuazione agli obiettivi fissati dal diritto comunitario.

Quanto alle difficoltà d'ordine amministrativo incontrate dalla Commissione nell'effettuare l'indagine conoscitiva e alle quali potevano essere in parte ricondotti i ritardi nell'erogazione dei finanziamenti da parte delle autorità italiane, la Commissione fa valere che il governo italiano non ha mai dato la minima prova di ciò.

Per quel che riguarda l'arbitraria fissazione dei termini di decorrenza del pagamento alla data di costituzione delle organizzazioni e non a quella del loro riconoscimento, la Commissione rinvia al punto 20 della motivazione della sentenza 28 gennaio 1986, Repubblica italiana/Commissione (causa 129/84, Racc. pag. 309, 334), che così recita: « Il regolamento n. 1035/72 impone alle organizzazioni di produttori un certo numero di condizioni che non implicano tuttavia un " riconoscimento " da parte delle autorità nazionali. Pertanto, se il governo italiano ha deciso, per ragioni a lui proprie, di procedere ad un riconoscimento formale delle organizzazioni (...), tali formalità amministrative non possono in alcun modo influire sulla situazione delineata dal diritto comunitario ». Essa ne deduce che la data di decorrenza iniziale da prendere in considerazione era quella della costituzione delle organizzazioni di produttori. Poiché, nella fattispecie, la Commissione è arrivata anche ad accettare come valida la data di riconoscimento, sarebbe impossibile formulare accuse di eccesso di potere nei suoi riguardi.

Quanto al rifiuto di porre a carico del FEAOG le spese che essa avrebbe legittimato con le sue precedenti dichiarazioni, la Commissione fa valere che la lettura della corrispondenza mostra chiaramente che essa non ha mai mutato la propria posizione con riferimento ai punti essenziali in discussione. A suo avviso, se il Ministero italiano dell'agricoltura ha male interpretato le dichiarazioni della Commissione, non può ora pretendere che le conseguenze del proprio errore d'interpretazione vengano sopportate dalla Commissione stessa. Essa si richiama in merito a quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza 27 gennaio 1981, Repubblica italiana/Commissione (casa 1251/79, Racc. pag. 221, punto 17 della motivazione), cioè che la Commissione non è tenuta a far prendere in carico al FEAOG le spese effettuate in seguito ad un'errata interpretazione del diritto comunitario, salvo che tale errata interpretazione possa essere imputata ad un'istituzione della Comunità.

In merito a quanto dichiarato in estremo subordine dal governo italiano, cioè che se i termini da prendere in considerazione dovessero far riferimento alla data di riconoscimento delle organizzazioni e non a quella della loro costituzione, il finanziamento richiesto dovrebbe essere aumentato di 158 524 000 LIT, la Commissione invita il governo italiano a fornire prove precise di quanto affermato.

IV — Risposte ai quesiti della Corte

Quesiti posti alla Commissione

1. Invitata a precisare:

— se l'importo di 700 924 892 LIT di cui alla decisione impugnata sia stato fissato tenendo conto di un termine decorrente dalla data di costituzione delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli o dal loro riconoscimento e, nella prima ipotesi, a spiegare la ragione di detta scelta, avendo essa ammesso, in particolare nella sua nota 30 luglio 1980 e alla pag. 10 del controricorso, che aveva accettato come termine di decorrenza iniziale la data di riconoscimento,

— e, qualora la decisione impugnata assuma come termine iniziale la data di costituzione delle organizzazioni, se essa condivida l'affermazione della Repubblica italiana secondo la quale, se detta decisione fosse stata adottata sulla base del termine iniziale della data di riconoscimento, la somma indicata avrebbe dovuto essere aumentata di 158 524 000 LIT,

la Commissione risponde che la somma di 700 924 892 LIT è stata fissata tenendo conto del termine decorrente dalla data di costituzione delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli e che la data di riconoscimento di dette organizzazioni è stata accettata dalla Commissione per agevolare il governo italiano, nella misura in cui il riconoscimento è intervenuto entro i due anni dalla costituzione.

Essa precisa che nel quadro della decisione impugnata sono stati respinti quattro rimborsi non per un problema attinente alla costituzione/riconoscimento, ma per la mancanza di precise informazioni.

La Commissione afferma che l'importo menzionato è di 158 524 000 LIT secondo la replica, di 158 110 250 LIT secondo l'appunto inviato alla Corte dal governo italiano il 26 luglio 1988 e di 158 524 650 LIT secondo i propri calcoli, importo che essa si dichiara pronta a prendere in considerazione quando le saranno pervenute le precisazioni richieste.

2. Invitata a precisare per quale motivo abbia fissato in tre e quattro anni il termine ragionevole entro il quale doveva avvenire la concessione e l'erogazione degli aiuti, rispettivamente per i primi due anni di funzionamento e per il terzo anno di funzionamento, mentre l'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 3284 assume come termine ragionevole un periodo di cinque anni, la Commissione risponde che il termine ragionevole da essa fissato fin dal 1977, dopo esaurienti spiegazioni fornite agli Stati membri, è così giustificato:

a) gli elementi necessari per il calcolo degli aiuti riguardano il valore medio dei prodotti commercializzati nei tre anni precedenti la costituzione e sono quindi disponibili dall'inizio del triennio durante il quale gli aiuti sono previsti; si è aggiunto un quarto anno per agevolare la gestione amministrativa;

b) l'esigenza di evitare gli effetti negativi dell'inflazione che, nel periodo considerato, ha superato il 20% in Italia.

Quesito posto alla Commissione e alla Repubblica italiana

Invitati a precisare in quale misura l'indagine conoscitiva della Commissione sul funzionamento delle associazioni di produttori, conclusasi nel 1981, nonché gli eventuali problemi di ordine amministrativo ad essa connessi abbiano potuto ritardare l'esame da parte dell'Italia delle domande di riconoscimento presentate dalle organizzazioni dei produttori e spiegare in parte i ritardi delle autorità italiane nell'erogazione degli aiuti:

— la Commissione risponde che l'indagine conoscitiva da essa effettuata nel periodo 1978-1980 non sembra aver generato ritardi, i quali sono stati accertati prima, durante e dopo questo periodo;

— in risposta, il governo italiano informa la Corte che « le associazioni per le quali non è stato eseguito il pagamento a causa dell'indagine in corso da parte della Commissione delle Comunità europee sono quelle di seguito indicate e per gli importi specificati a fianco:

1) ARPOS, Cagliari 1° e 2° anno 1 211 950 300 LIT

2) Concoosa, Salerno 1° e 2° anno 51 607 400 LIT

3) AOSA, Nocera Inf. 1° e 2° anno 137 178 100 LIT

4) ASPO, Palermo 3° anno 127 833 600 LIT

5) APOC, Caserta 3° anno 244 831 000 LIT

Totale 1 773 400 400 LIT ».

Esso precisa che, « alla luce delle indicazioni emerse nel corso della suddetta indagine, è stato necessario approfondire gli elementi conoscitivi sul funzionamento delle associazioni, anche se non soggette all'indagine, e, conseguentemente, per tutte le associazioni che a quella data avevano presentato le relative istanze si è resa necessaria un'istruttoria più approfondita che ha comportato il travalicamento del termine triennale (peraltro non sancito da alcuna disposizione regolamentare) ».

Sir Gordon Slynn
giudice relatore